



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

Bitti, lì 2 ottobre 2020

AVVISO INDAGINE DI MERCATO

Finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica per l'affidamento dei servizi tecnici relativi all'ingegneria e architettura per gli **"Interventi di ultimazione del Centro Internazionale Scout"** nel Comune di Bitti.

CUP D91E20000210002



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

PREMESSA

Con Determinazione del Servizio Tecnico n. 207 del 2 ottobre 2020, il Responsabile del Servizio ha determinato di esperire una indagine di mercato finalizzata alla selezione di operatori economici con i quali avviare una procedura negoziata ex art 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) per l'affidamento dei servizi in epigrafe.

Quanto sopra premesso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Rende noto che viene emanato il presente avviso di indagine di mercato, da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di potenziali soggetti affidatari dell'appalto in argomento.

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza e dislocazione territoriale delle imprese, saranno individuati n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla presentazione di un'offerta ai fini dell'aggiudicazione mediante procedura negoziata, senza bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020.

La procedura in oggetto sarà espletata mediante portale telematico regionale Sardegna CAT.

La richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse NON VINCOLA in alcun modo il Comune di Bitti ad invitare il soggetto economico richiedente.



1. **AMMINISTRAZIONE:** Comune di Bitti – Servizio Tecnico, 08021 Bitti, Piazza Giorgio Asproni, 47.

2. **RUP** (ex art. 31 del “Codice” ed artt. 4 e 6 della legge 241/90): Ing. Emanuele Argiolas.

3. **CARATTERISTICHE DELL’APPALTO**

3.1. **Denominazione:** Servizi tecnici relativi all’ingegneria e architettura per gli interventi di ultimazione del Centro Internazionale Scout nel Comune di Bitti.

3.2. **Vocabolario Comune per gli appalti pubblici (CPV):** 71311000-1 - Servizi di consulenza in ingegneria civile.

3.3. **Codice NUTS:** ITG26.

3.4. **Breve descrizione dei servizi:** si rimanda al Documento Preliminare alla Progettazione.

3.5. **Luogo di esecuzione:** Agro di Bitti, località “*sa pruna*”, Comune di Bitti.

3.6. **Termine di esecuzione del servizio:**

- ✓ 23 giorni naturali consecutivi per la consegna del progetto definitivo (comprendente anche i contenuti del progetto di fattibilità tecnica – economica), decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva (anche in pendenza della stipula del contratto);
- ✓ 7 giorni naturali consecutivi per la consegna del progetto esecutivo, decorrenti dalla comunicazione di approvazione del progetto definitivo.

3.7. **Valore dell’Appalto:** il valore dell’appalto che sarà posto a base di gara ammonta a complessivi € **104.397,42**, dei quali € 99.944,05 relativi alle prestazioni tecniche di progettazione ingegneristica e € 4.453,37 di prestazioni geologiche. I costi del personale ammontano rispettivamente a € 52.253,14 (ingegneria) e € 2.315,75 (geologia) per un ammontare complessivo di € 54.568,89. I superiori importi non comprendono l’I.V.A. né la cassa previdenziale.

3.8. **Finanziamento:** la realizzazione dell’intervento sarà garantita da risorse a valere sul Piano regionale delle infrastrutture così rimodulato nella Delibera n. 41/22 del 07/08/2020, che ha autorizzato a favore del Comune di Bitti, il finanziamento di € 1.000.000,00 per l’attuazione dell’opera denominata: “*Interventi di ultimazione del Centro Internazionale Scout di Bitti*”.

3.9. **Categorie dei servizi:** i servizi che formano oggetto dell’appalto appartengono alle categorie indicate nella seguente tabella.

CATEGORIE D’OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità G	Costo Categorie (€) V	Corrispondenza	
	Codice	Descrizione			L. 143/49	DM 18.11.71
EDILIZIA Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.11	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all’aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice.	0,95	630.000,00	I/c	I/b



4. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente manifestazione di interesse in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV corrispondenti e successivi aggiornamenti stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263 (Regolamento recante definizioni dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

È fatto divieto ai concorrenti manifestare l'intenzione di essere invitati a formulare offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È altresì vietato al concorrente che manifesta in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, manifestare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che manifesta in aggregazione di imprese di rete, manifestare anche in forma individuale.

I medesimi divieti sussistono per i liberi professionisti qualora manifestino alla stessa indagine di mercato, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è sia socio, amministratore, dipendente, consulente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.M. 2/12/2016, n. 263.



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

I consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettere f) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di manifestazione, per quali consorziati il consorzio manifesta; a questi ultimi è vietato manifestare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla successiva gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettere f) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.



5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1. Requisiti di ordine generale:

1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del "Codice";
2. Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001;
3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

5.2. Requisiti di idoneità professionale e capacità finanziaria e tecnico-professionale (art. 83 del Codice")

1. in caso di professionisti singoli o associati:
 - a) possesso di laurea magistrale in ingegneria o in architettura o altro titolo equipollente;
 - b) possesso di laurea in geologia;
 - c) presenza di professionista con qualifica professionale di archeologo (attualmente la qualifica professionale di archeologo non è regolamentata in Italia da alcun testo normativo);
 - d) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto.
2. in caso di società di professionisti e società di ingegneria: possesso di organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (in particolare i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.).
3. in caso di società di ingegneria: oltre a quanto previsto dal precedente punto 2, disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il Direttore Tecnico deve essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società e deve essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto.
4. in caso di raggruppamenti temporanei: ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice, è obbligatoria la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:



- un libero professionista singolo o associato;
 - con riferimento alle società di professionisti o società di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
 - con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti ai soggetti di cui sopra, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione Europea in cui è stabilito.
5. in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE: possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 ed essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
 6. in caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili: oltre a quanto previsto nei precedenti punti, iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
 7. per il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;

Per la comprova dei requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti”.

5.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV, art. 83, comma 1, lett. b) e All. VII, parte I, del Codice)

8. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, per un importo pari a quello dei servizi da affidare corrispondente a € 104.397,42 (euro centoquattromilatrecentonovantasette/42), CNPAIA ed I.V.A. escluse; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
 - per le società di capitali mediante i bilanci (voce A1 del conto economico) approvati alla data di scadenza per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione I.V.A.;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

5.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV, Art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice)

9. espletamento negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando di gara, di



servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi cd. analoghi), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria, pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e pertanto pari a quanto specificato nelle tabelle che seguono:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità G	Costo Categorie (€) V	Corrispondenza	
	Codice	Descrizione			L. 143/49	DM 18.11.71
EDILIZIA Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.11	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice.	0,95	630.000,00	I/c	I/b

10. svolgimento negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando di gara, di **due servizi** di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi c.d. di punta), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore di 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento e pertanto pari a quanto specificato nelle tabelle che seguono:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità G	Costo Categorie (€) V	Corrispondenza	
	Codice	Descrizione			L. 143/49	DM 18.11.71
EDILIZIA Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.11	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice.	0,95	252.000,00	I/c	I/b

La comprova dei requisiti di cui ai precedenti punti 9 e 10 è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici con l'esibizione dell'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, con l'esibizione dell'originale o copia autentica dei certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati ovvero del certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

11. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 2017 - 2018 - 2019



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in una misura non inferiore al numero delle professionalità di cui al successivo punto, salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto;

12. per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in misura non inferiore al numero delle professionalità di cui al successivo punto, salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto;
13. STRUTTURA OPERATIVA: i concorrenti devono disporre delle professionalità minime di seguito indicate:
 - a) n. 1 ingegnere o architetto, con Laurea magistrale, responsabile della progettazione;
 - b) n. 1 geologo;
 - c) n. 1 archeologo;
 - d) n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;

per un totale di n. 4 professionalità minime.

Si precisa che è possibile che alcune delle professionalità minime richieste vengano ricoperte da un numero minore di 4 soggetti, purché gli stessi siano in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare per l'esecuzione dell'incarico più di un professionista, nel qual caso dovrà essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24. Comma 5, del Codice.

I professionisti persone fisiche che l'operatore economico intende impiegare per lo svolgimento di ciascuna delle prestazioni possono intrattenere con lo stesso operatore esclusivamente rapporti in qualità di:

- componente del RTP partecipante;
- componente dello studio associato o dell'associazione di professionisti partecipante;
- professionista in organico alla struttura del partecipante con status di dipendente, socio attivo, consulente su base annua o di consulente a progetto.

Per la comprova dei requisiti di cui ai precedenti punti la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

PRECISAZIONI

- a) gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;



- b) **i soggetti manifestanti dovranno indicare nell'istanza di manifestazione d'interesse il possesso dei requisiti, che saranno oggetto di successiva verifica in fase di gara;**
- c) verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare/ progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto ed ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento di progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, di progettazione e direzione lavori, di sola direzione lavori; le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti;
- d) come previsto dal § 2.2.2.4 delle Linee guida 1/2016, sono, altresì, ai fini della dimostrazione dei requisiti, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del Codice, le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la Stazione Appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- e) ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17.6.2016 "*gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera*"; pertanto, nell'ambito della categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Ai sensi del § V delle Linee guida ANAC n. 1/2016, tale criterio è applicabile solo per le categorie "Edilizia", "Strutture" e "Viabilità" e non si estende alle categorie "Impianti" in quanto, in tali casi, nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità;



- f) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del D.M. 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere;
- g) i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della Stazione Appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;
- h) qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso;
- i) in caso di raggruppamenti temporanei, non è necessario che vi sia corrispondenza fra i requisiti dichiarati, i servizi che verranno eseguiti e le quote di partecipazione. È sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante;
- j) i raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e) del Codice, ai sensi dell'articolo articolo 48, comma 4, del medesimo Codice, nell'offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. Tale obbligo si ritiene assolto con l'indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. L'obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali;
- k) ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei suindicati requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali;

5.5. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 46 comma 1, lett. e) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi



requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, oppure nell'Albo delle Società Cooperative (in caso di cooperative o consorzi di cooperative) o nell'Albo regionale (in caso di cooperative sociali) di cui al paragrafo 5.2.6. deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle società di professionisti e di ingegneria;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti relativi al fatturato globale di cui al precedente paragrafo 5.3.8., ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 5.4.9., ai servizi cd. di punta di cui al precedente paragrafo 5.4.10., al numero medio annuo di personale tecnico di cui al precedente paragrafo 7.3.11. e alle unità minime di tecnici di cui al precedente paragrafo 5.4.12, devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso, alle seguenti condizioni:

- a) la mandataria deve possedere tali requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
- b) in caso di raggruppamento di tipo verticale, il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 5.4.9. riferito alla classe e categoria di lavori di maggiore importo deve essere posseduto dalla mandataria nella misura del 100%;
- c) il requisito relativo ai servizi cd. di punta di cui al precedente paragrafo 5.4.10 non è frazionabile e, quindi, per ogni classe e categorie deve essere presente uno ed un solo soggetto del raggruppamento che abbia svolto interamente i due servizi di punta. Il requisito relativo alle professionalità minime di cui al precedente paragrafo 5.4.13. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferme restando le precisazioni del precedente paragrafo 5.4.

5.6. Indicazioni per i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, oppure nell'Albo delle Società Cooperative (in caso di cooperative o consorzi di cooperative) o nell'Albo regionale (in caso di cooperative sociali) di cui al paragrafo 5.2.6., deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti relativi al fatturato globale di cui al precedente paragrafo 5.3.8., ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 7.3.9. e ai servizi cd. di punta di cui al precedente paragrafo 5.4.10., devono essere posseduti dal consorzio.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), del medesimo Codice, al fine della qualificazione economico finanziaria e tecnico-professionale, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

I requisiti relativi al numero medio annuo di personale tecnico di cui al precedente paragrafo 5.4.11., alle unità minime di tecnici di cui al precedente paragrafo 5.4.12., e alle professionalità minime di cui



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

al precedente paragrafo 5.4.13., sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti dai singoli soggetti consorziati, giusto art. 47, comma 1, del Codice.



6. MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA

Fase 1

Il Comune di Bitti avvierà una procedura negoziata con cinque operatori (se sussistenti in tale numero) che abbiano aderito alla manifestazione di interesse e siano stati ammessi. L'indagine di mercato di cui al presente avviso si articolerà secondo le seguenti fasi:

1. Tutte le istanze di partecipazione - inoltrate a mezzo pec entro i termini - sottoscritte digitalmente dall'operatore economico verranno ammesse alla successiva fase della procedura. Qualora uno stesso operatore economico dovesse presentare più di una istanza, il RUP ammetterà al successivo step l'istanza che nell'oggetto della PEC recherà la dicitura **"LA PRESENTE ISTANZA SOSTITUISCE QUELLA DEL___(INDICARE DATA ED ORA DI INOLTRO DELLA PEC CONTENENTE L'ISTANZA DA ANNULLARE);**
2. Nell'ipotesi in cui le istanze valide (ossia firmate digitalmente e documentalmente regolari) siano in numero di cinque (5) o inferiore il RUP estenderà l'invito a presentare offerta a tutti i candidati, riservandosi (nel secondo caso) di integrare autonomamente il numero di operatori da invitare.
3. Qualora le istanze firmate digitalmente siano più di cinque (5), il RUP limiterà i candidati da invitare a tale numero sulla base di sorteggio anonimo e pubblico da effettuarsi presso la sede dell'Ufficio Tecnico, sito in Piazza Giorgio Asproni 47, 08021 Bitti, **in data 19 ottobre 2020, alle ore 15:00.**
4. Stante l'obbligo di omissare le generalità degli operatori economici partecipanti alla manifestazione di interesse, il RUP a ciascuna candidatura pervenuta, recante firma digitale, ordinata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle pec, attribuirà un numero consequenziale - compreso tra 1 e le candidature ammesse al sorteggio.

Di tutte le operazioni svolte in seduta riservata, il RUP darà conto redigendo apposito verbale.

Fase 2

Nell'ipotesi in cui al precedente punto 3 del paragrafo 6.1, le operazioni di sorteggio per la selezione dei candidati si svolgeranno con le seguenti modalità:

- verranno estratti dieci **"numeri"** compresi entro il range da 1 al numero complessivo delle candidature ammesse al sorteggio;
- gli operatori economici corrispondenti ai primi cinque numeri estratti verranno invitati a presentare offerta;
- nel caso in cui le candidature selezionate, ad una verifica documentale, dovessero risultare irregolari, gli altri cinque numeri costituiranno delle riserve alle quali si attingerà progressivamente.

Di tutte le operazioni svolte relative alla Fase 2 della procedura, il RUP darà conto redigendo apposito verbale.

La presente indagine di mercato non assume i crismi di procedura di gara, concorsuale o



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

paraconcorsuale, pertanto non trova applicazione l'istituto del soccorso istruttorio come disciplinato dall'art. 83, comma 9) del Codice.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale nella richiesta di adesione alla manifestazione di interesse si procederà alla esclusione della candidatura.

Fase 3

I candidati selezionati con le modalità di cui alla precedente **"Fase 2"** saranno invitati a presentare offerta entro un termine congruo in relazione al grado di complessità di formulazione dell'offerta medesima.



7. INFORMAZIONI UTILI INERENTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA SUCCESSIVA GARA NEGOZIATA

Si ritiene opportuno, al fine di rendere edotti gli operatori economici che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse, fornire utili informazioni in ordine allo svolgimento del successivo confronto competitivo tra i candidati invitati; segnatamente:

- ✓ La successiva procedura si svolgerà sul portale www.sardegna.cat.it e aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Pertanto tutti i soggetti economici che intendano partecipare alla procedura dovranno, a pena di esclusione, essere correttamente iscritti alla piattaforma di negoziazione regionale, alla data di effettuazione del sorteggio, nella categoria AP SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - AP22 - EDILIZIA.
- ✓ I servizi che formano l'oggetto della presente manifestazione di interesse sono OGGETTO DI AVVALIMENTO, ex art. 146 del Codice, Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente paragrafo 5 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al paragrafo 5 o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.
Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento conterrà, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che manifesti l'intenzione di formulare offerta sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
- ✓ Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del Codice, il subappalto non è ammesso, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque,



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Per i servizi per il quale è ammesso il subappalto, il concorrente indicherà all'atto dell'offerta i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

- ✓ Per quanto previsto nel decreto semplificazioni, **non è previsto il pagamento del contributo a favore dell'Autorità Anticorruzione;**
- ✓ La stazione appaltante e gli operatori economici utilizzeranno la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti, fatti salvi quelli che la stazione appaltante acquisisce d'ufficio;
- ✓ Ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del "Codice", il calcolo della soglia di anomalia non viene effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. Anche in tale ipotesi la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ammesse.

8. PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE

Il presente avviso, corredato di modulistica, del Documento Preliminare alla Progettazione saranno pubblicati e di libera acquisizione sul sito internet del Comune di Bitti <http://www.comune.bitti.nu.it> nella sezione pertinente alla presente procedura, nonché nella sezione dedicata del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna <http://www.regione.sardegna.it/>.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'operatore economico interessato a partecipare alla presente manifestazione di interesse dovrà presentare, **debitamente compilato e firmato DIGITALMENTE**, solo ed ESCLUSIVAMENTE il modulo EDITABILE predisposto dal Comune di Bitti, che si allega al presente avviso.

È ammessa la firma digitale CADES (file con estensione p7m) ovvero in formato PAdES (file con estensione pdf). Al riguardo si invitano gli operatori economici a controllare che la generazione della firma digitale avvenga in modo corretto e comunque coerentemente con quanto previsto dalle regole di cui al D.P.C.M. del 22 febbraio 2013.

L'inoltro della documentazione di cui sopra dovrà avvenire **esclusivamente** a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.bitti.nu.it entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 19 ottobre 2020**.

Le candidature inoltrate oltre i termini non saranno prese in considerazione.

Parimenti non verranno prese in considerazione candidature inviate da posta ordinaria o con altro mezzo.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
ING. EMANUELE ARGIOLAS